


**Deliberazione n.41 del 11/07/2024 del CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 64. Disposizioni in merito alla cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insediamenti produttivi nell'ex P.I.P. di Ca' Emiliani, delimitate ai sensi dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e alla cancellazione del vincolo di destinazione d'uso ad "Attività Produttiva – Artigianale".

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di luglio nella sala delle adunanze in Mestre - Ca' Collalto, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Presiede la Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA.

La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Baglioni Alessandro		X	Gervasutti Nicola	X		Scarpa Alessandro
X		Bazzaro Alex *	X		Giusto Giovanni *	X		Senno Matteo
X		Bettin Gianfranco	X		Martini Giovanni Andrea	X		Tagliapietra Paolo
	X	Brugnaro Luigi	X		Muresu Emmanuele		X	Ticozzi Paolo
	X	Brunello Riccardo	X		Onisto Deborah	X		Tonon Cecilia *
X		Canton Maika	X		Pea Giorgia *	X		Trabucco Gianluca
X		Casarin Barbara	X		Peruzzo Meggetto Silvia	X		Visentin Chiara
X		D'Anna Paolino *	X		Reato Aldo		X	Visman Sara
X		Damiano Ermelinda	X		Rogliani Francesca	X		Zanatta Emanuela
X		De Rossi Alessio	X		Romor Paolo		X	Zecchi Stefano
	X	Fantuzzo Alberto	X		Rosteghin Emanuele	X		Zingarlini Francesco
	X	Gasparinetti Marco	X		Saccà Giuseppe	Pres.	Ass.	
X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica	<b>29</b>	<b>8</b>	

\* Consigliere collegato da remoto

Il Consiglio approva con il seguente esito:
Favorevoli n. 20 : Bazzaro Alex, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zingarlini Francesco
Contrari n. 0
Astenuti n. 9 : Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Martini Giovanni Andrea, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca, Zanatta Emanuela
Non Votanti n. 0
Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:
Favorevoli n. 23 : Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Trabucco Gianluca, Visentin Chiara, Zingarlini Francesco
Contrari n. 0
Astenuti n. 6 : Baglioni Alessandro, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Tonon Cecilia, Zanatta Emanuela

Non Votanti n. 0

**Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 64. Disposizioni in merito alla cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insediamenti produttivi nell'ex P.I.P. di Ca' Emiliani, delimitate ai sensi dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e alla cancellazione del vincolo di destinazione d'uso ad "Attività Produttiva – Artigianale".**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;

### **Premesso che:**

- i Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) sono strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, disciplinati dall'art. 27 della L. 865/1971 e ss.mm.ii., ed hanno valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi dell'art. 17 della legge 1150 del 1942, con efficacia decennale;
- il Comune esercita il proprio potere espropriativo entro i termini di validità del P.I.P., mentre la destinazione d'uso delle aree impressa dallo strumento urbanistico attuativo permane fino a nuova disciplina;
- le finalità dei P.I.P. sono quelle di incentivare la nascita di attività imprenditoriali, offrendo loro ad un prezzo calmierato le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione, che vengono trasferite a soggetti aventi i requisiti in regime di diritto superficario oppure in piena proprietà con vincoli;
- con D.G.R.V. 6392 del 09/12/1980 è stato approvato il Piano per Insediamenti Produttivi per la zona di Ca' Emiliani;
- con D.G.R.V. n. 1078 del 05/03/1985 è stata approvata variante al suddetto P.I.P.;
- con D.G.R.V. del 09/12/1990 n. 6392 è stata approvata la proroga quinquennale del P.I.P.;
- con successive Ordinanze Sindacali e Dirigenziali sono stati approvati i Piani di Utilizzo e relative varianti;
- la scadenza della validità del P.I.P. è avvenuta per decorso dei termini il 23/03/1996;
- con D.G.R.V. n. 139 del 26/01/2010 è stata approvata la variante normativa alla V.P.R.G. per la Terraferma con cui si riclassificava la zona P.I.P. di Ca' Emiliani come ZTO "D4.a";

### **Premesso ancora che:**

- con Delibere G. M. n. 6121 del 24/11/1981, G. M. n. 63 del 27/10/1988, G. M. n. 5163 del 27/10/1988 e G.M. n. 5838 del 23/11/1988 e successive convenzioni Rep. 34584 del 10/12/1981, Rep. 44729 del 12/01/1987, Rep. 48781 del 17/03/1989 notaio Polizzi e Rep. 47896 del 18/05/1993, Rep. 47899 del 18/05/1993, Rep. 49175 del 16/12/1993, Rep. 54850 del 13/07/1998 notaio Vianini, è stato trasferito il diritto superficario alla Coop. Fra Imprese Artigiane di Via F.lli Bandiera Scarl;
- con successivi atti la medesima Cooperativa ha provveduto al trasferimento di singole aree/lotti ai propri soci;
- con atto Rep. 32085 del 16/06/2010 notaio Dalla Valle è avvenuta la retrocessione al Comune del diritto di superficie sulle aree interessate dal progetto di mitigazione del rischio idraulico e la costituzione permanente di servitù idraulica a favore del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta;
- con atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito Rep. 32218 del 14/09/2010 notaio Dalla Valle, si è provveduto all'estinzione, a favore del Comune di Venezia, del diritto di superficie sulle aree destinate a strade, verde, parcheggi e spazi pubblici in genere e delle aree residuali, ad attività produttive, non utilizzate dalla cooperativa e non oggetto quindi di assegnazione ai propri soci;
- in forza alla concessione edilizia n. 2099/1983 del 28/03/1985, la Cooperativa ha realizzato la maggior parte delle opere di urbanizzazione previste dal P.I.P., che sono state oggetto di collaudi parziali nel periodo 2001-2009;

- ad oggi risulta ancora non realizzata una parte minore delle opere di urbanizzazione, per un importo stimato dalla Direzione Lavori Pubblici nel 2018 in € 233.457,89 (nota del 01/08/2018 P.G. 2018/0376262);
- a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione sono state emesse le seguenti polizze fideiussorie:
  - La Fondiaria assicurazioni n. 67348569088 del 30/04/1991, somma garantita € 2.042.975,10 (€ 3.955.751.400) svincolata all'80% ed ancora attiva per € 408.592,02, (situazione al 29/04/2014);
  - Unipol n. 9863492 del 23/06/1989 svincolata totalmente nel 2008;
  - Società Cattolica di assicurazione n. 184776 del 22/11/2002, somma garantita € 2.974.545,30 svincolata al 75% ed ancora attiva per € 743.636,32, (situazione al 29/04/2014);
- ad oggi risulta dunque ancora garantito un importo di € 1.152.228,34, ampiamente superiore al valore stimato nel 2018 dalla Direzione Lavori Pubblici;
- il completamento delle opere di urbanizzazione è regolato all'atto di retrocessione delle aree Rep. 32218 del 14/09/2010 notaio Albano Dalla Valle;

#### **Dato atto che:**

- l'art. 3, comma 64, della Legge 23/12/1996 n. 662, come modificata dalla Legge 12 dicembre 2002, n. 273, stabilisce che: *“I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto”*;
- in attuazione di tali previsioni, con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 26/11/2008 e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 170 del 21/12/2009, l'Amministrazione Comunale ha avviato la procedura per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insediamenti produttivi nel P.I.P di Ca' Emiliani;
- entro i termini stabiliti dalle deliberazioni sopra richiamate, sono giunte n. 84 istanze su n. 86 aree in diritto di superficie potenzialmente interessate alla trasformazione in piena proprietà;
- alla data attuale risultano definite positivamente n. 30 istanze, per le quali è stato stipulato l'atto di cessione;
- per n. 9 di esse è stato mantenuto un vincolo di destinazione d'uso ad “Attività Produttiva – Artigianale”, limitativo rispetto alle previsioni della ZTO di riferimento “D4.a”, che ammette anche altre destinazioni d'uso, in modo da ridurre l'importo del corrispettivo di cessione da versare, su richiesta dei diretti interessati;
- n. 51 istanze sono state oggetto di diniego per mancato pagamento del saldo del corrispettivo entro i termini assegnati, mentre n. 3 istanze sono ancora in attesa di definizione per approfondimenti tecnici;

#### **Considerato che:**

- L'Amministrazione Comunale intende sostenere e incentivare il passaggio in piena proprietà delle aree destinate ad insediamenti produttivi già concesse in diritto di superficie, così come la cancellazione dei vincoli ancora esistenti, in modo da consolidare la posizione delle attività produttive presenti nel territorio comunale e favorire gli investimenti, portando a completamento l'attività avviata con le precedenti delibere di Consiglio Comunale n. 139/2008 e n. 170/2009;
- ad oggi risultano ancora potenzialmente interessate alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà n. 55 aree, mentre altre 9 aree sono potenzialmente interessate alla rimozione del vincolo di destinazione d'uso ad “Attività Produttiva - Artigianale”;
- il corrispettivo da corrispondere al Comune di Venezia per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie sarà pari alla differenza tra il valore venale attuale delle aree, così come stimato dagli uffici comunali competenti, e il costo precedentemente sostenuto per l'acquisto del diritto di superficie, integrato dai costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture, ri-

valutati alla data di presentazione dell'istanza sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- analogamente, il corrispettivo da corrispondere al Comune di Venezia per la rimozione del vincolo di destinazione d'uso ad "Attività Produttiva - Artigianale" sarà pari alla differenza tra il valore venale attuale delle aree, così come stimato dagli uffici comunali competenti, e i costi sostenuti per l'acquisto del diritto di superficie e, successivamente, del diritto di proprietà;

**Visto** il documento "Definizione del corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per la cancellazione del vincolo di destinazione d'uso ad Attività Produttiva – Artigianale", allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

**Dato atto che**, come risulta dall'allegato A, il valore venale attuale (VVa) delle aree è stimato dagli uffici comunali competenti in 162,34 €/mq di superficie fondiaria, quale valore centrale fra i valori minimi e massimi desunti dalle principali fonti indirette, tenendo conto delle destinazioni d'uso ammesse dalla ZTO "D4.a";

**Visto** lo schema di "Contratto per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insediamenti produttivi e la contestuale cancellazione dei vincoli convenzionali - ex PIP di Ca' Emiliani", allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);

**Visto** lo schema di "Contratto per la cancellazione del vincolo di destinazione d'uso ad "Attività Produttiva – Artigianale" di aree cedute in proprietà, precedentemente concesse in diritto di superficie – ex PIP di Ca' Emiliani", allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato C**);

**Ritenuto** che il presente provvedimento sia pienamente coerente con gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale in materia di sviluppo del territorio e dell'economia locale, sostegno alla libera iniziativa delle imprese e creazione di nuovi posti di lavoro;

**Visto** l'art. 3, comma 64, della Legge 23/12/1996 n. 662;

**Visto** l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, che individua le competenze del Consiglio Comunale;

**Visti:**

- i pareri di regolarità tecnica espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Dirigente del Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e dal Dirigente del Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica dell'Area Economia e Finanza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Sentite** le commissioni consiliari competenti,

**DELIBERA**

- di ammettere l'acquisizione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ricadenti nell'ex P.I.P. di Ca' Emiliani, individuate ai sensi dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, con la contestuale cancellazione dei vincoli convenzionali;

- di consentire anche la cancellazione del vincolo di destinazione d'uso ad "Attività Produttiva – Artigianale", per i soggetti che abbiano già acquisito la proprietà delle aree in attuazione delle delibere di Consiglio Comunale n. 139/2008 e n. 70/2009;
- il corrispettivo da corrispondere al Comune di Venezia per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie sarà calcolato come segue:
  - $C = VVa - VCdds$
  - Dove:
  - C = corrispettivo da versare al Comune
  - VVa = valore venale attuale dell'area "D4.a" in proprietà, così come stimato dagli uffici comunali competenti
  - VCdds = valore corrisposto per la cessione dell'area artigianale in diritto di superficie (comprendente costo area, costo urbanizzazione primaria e costo infrastrutture)
  - Gli importi saranno rivalutati sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), alla data di presentazione dell'istanza;
- analogamente, il corrispettivo da corrispondere al Comune di Venezia per la rimozione del vincolo di destinazione d'uso ad "Attività Produttiva - Artigianale" dalle aree già cedute in proprietà in attuazione delle precedenti delibere di Consiglio Comunale n. 139/2008 e n. 70/2009, sarà calcolato come segue:
  - $C = VVa - VCp$
  - Dove:
  - C = corrispettivo da versare al Comune
  - VVa = valore venale attuale dell'area "D4.a" in proprietà, così come stimato dagli uffici comunali competenti
  - VCp = VCdds + valore corrisposto per la cessione dell'area in proprietà, con il vincolo ad "Attività Produttiva – Artigianale".
  - Gli importi saranno rivalutati sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), alla data di presentazione dell'istanza;
- di stabilire in 162,34 €/mq il valore venale delle aree per l'anno 2024, riferito al metro quadrato di superficie fondiaria reale, da porre a base del calcolo del corrispettivo da corrispondere al Comune per la trasformazione, come individuato nel documento "Definizione del corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per la cancellazione del vincolo di destinazione d'uso ad Attività Produttiva – Artigianale", allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- di stabilire che tale valore venale sia rivalutato a partire dal 01/01/2025 sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), alla data di presentazione dell'istanza;
- di stabilire, inoltre, che:
  - o per quanto riguarda le aree già concesse in diritto di superficie e non ancora edificate, l'acquisizione in proprietà è subordinata all'avvenuto assolvimento degli obblighi di edificazione previsti dalle convenzioni stipulate;
  - o il corrispettivo per le aree su cui insistono capannoni aggregati e relative pertinenze, sarà ripartito pro – quota millesimale, salvo diversa indicazione derivante dagli atti notarili di trasferimento del diritto di superficie;
  - o al momento della presentazione della richiesta, il soggetto interessato dovrà avere ottemperato a eventuali contestazioni da parte del Comune o provvedimenti di applicazione di sanzioni convenzionali notificate in precedenza. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per violazione dei vincoli contenuti nelle convenzioni precedentemente sottoscritte;
  - o il Comune comunicherà il corrispettivo dovuto e le modalità di perfezionamento della domanda entro 90 giorni dalla data di ricezione della stessa; l'accettazione da parte dell'interessato dovrà pervenire entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso contrario, la richiesta sarà archiviata;
  - o con la stipula dell'atto di cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie o di cancellazione del vincolo di destinazione d'uso "Attività Produttiva – Artigianale", decadranno tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni previste dalle originarie convenzioni, fatta eccezione per gli obblighi di completamento delle opere di urbanizzazione di cui all'atto di retrocessione delle aree Rep.

- 32218 del 14/09/2010 notaio Albano Dalla Valle, che rimarranno comunque a carico dei soggetti interessati, in quota a parte;
- su richiesta dei soggetti interessati, sarà consentito il pagamento dilazionato del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, in massimo quattro rate semestrali da saldarsi preventivamente alla stipula dell'atto pubblico;
  - ai sensi dell'art. 3, comma 64, della Legge 23/12/1996 n. 662, l'atto di cessione della proprietà delle aree precedentemente concesse in diritto di superficie dovrà prevedere il divieto di cessione a terzi della proprietà nei cinque anni successivi all'acquisto. Qualora il divieto di cessione venga meno per sopravvenute modifiche normative, è attribuito al Comune il diritto di prelazione, su ogni vendita, per un periodo di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di cessione;
  - tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti agli atti di cessione della proprietà o cancellazione del vincolo di destinazione d'uso, nonché tutte le eventuali spese ad esse conseguenti, saranno poste interamente a carico dei soggetti richiedenti;
  - le condizioni stabilite dalla presente delibera saranno applicate a tutte le domande protocollate in data successiva alla pubblicazione della stessa e a quelle eventualmente già presentate e non ancora evase;
  - gli atti di cessione della proprietà, previa accettazione della proposta da parte del richiedente, dovranno essere stipulati entro sei mesi dalla data di versamento del saldo. Decorso il termine di accettazione o il termine del saldo, l'istanza sarà archiviata ed eventualmente attivata la procedura di rimborso del corrispettivo.
  - il corrispettivo potrà essere rideterminato previa presentazione di nuova istanza;
- di disporre il trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile del Comune dei beni interessati dalla cessione della proprietà in attuazione della presente delibera;
  - sono esclusi dalla cessione e, di conseguenza, dal trasferimento al patrimonio disponibile del Comune, tutti i beni che costituiscono standard pubblico di natura vincolante, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la viabilità, le aree a parcheggio pubblico e le aree a verde pubblico;
  - di subordinare la cessione in proprietà delle aree in diritto di superficie già interessate dalla realizzazione dell'impianto di sollevamento, alla retrocessione gratuita, e senza oneri a carico del Comune, del mapp. 2526, porzione di mq 52 – sedime impianto di sollevamento, e alla costituzione di servitù di condotta di fognatura;
  - di approvare lo schema di “Contratto per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insediamenti produttivi e la contestuale cancellazione dei vincoli convenzionali - ex PIP di Ca' Emiliani”, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
  - di approvare lo schema di “Contratto per la cancellazione del vincolo di destinazione d'uso ad "Attività Produttiva – Artigianale” di aree cedute in proprietà, precedentemente concesse in diritto di superficie – ex PIP di Ca' Emiliani”, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato C**);
  - di dare atto che potranno essere apportate modifiche non sostanziali allo schema di contratto, che risultino necessarie per addivenire alla stipula degli atti notarili;
  - tutte le aree in diritto di superficie ricadenti nell'ex P.I.P. di Ca' Emiliani, che non siano interessate della trasformazione prevista dal presente provvedimento, restano assoggettate ai limiti di godimento contenuti negli atti precedenti;
  - di revocare la delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 26/11/2008 avente ad oggetto “Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 64. Cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865” e la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2009, avente ad oggetto “Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 64. Proroga termini. Cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insedi produttivi delimitate ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. P.I.P. di Ca' Emiliani”;
  - di incaricare gli uffici dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di garantire la tempestiva pubblicità dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale;
  - di dare mandato al Direttore dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, o suo delegato, di sottoscrivere gli atti da stipularsi mediante rogito notarile, autorizzando l'ufficiale rogante (notaio) ed il responsabile firmatario ad apportare le modifiche ritenute necessarie in adeguamento alle norme di legge,

nonché le modifiche meramente formali o ricognitive di dati di fatto, comunque dirette al perfezionamento del contenuto degli atti;

- le somme derivanti dall'attuazione della presente delibera saranno introitate al cap. 440203/305 Vendita di Terreni già concessi in diritto di superficie nei PIP, e cap. 359914 – 305 Vincoli negoziali, Bilancio 2024 e successivi;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale.

- ALLEGATI**
- **Allegato A Relazione** (impronta:  
D6087EC2B0AF68A7C9009CD1BC4469AB669A37760E9134BC88B4562982E782D4)
  - **Allegato B - Schema contratto cessione** (impronta:  
96220FBFD8418380B4CA2869D64978D792373310091AE6C8FD0FF97C3AC09B76)
  - **Allegato C - Schema contratto svincolo** (impronta:  
87D0B4AE7CAA5ABAA3D79F4C4491DF4B61761A9A193D8C08C5167B77915ED684)
  - **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:  
8CBEB9A6DF4EEA1AC96098EE020E7BE7A6F2081EBC7014DCAED81D7BE79AA600)
  - **PARERE TECNICO** (impronta:  
18936C389D47273022763471ECB3346B4815EF2362033A46B49B1F04DAD7EE96)
  - **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:  
85F6E7C37D93FEB81723D504D174C04460705F419E3983C02E11C0C41859B704)

(Proposta di deliberazione n. 2024/1012 del 06/02/2024)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale  
SILVIA ASTERIA

La Presidente  
ERMELINDA DAMIANO